

Una sentenza della Cassazione dice no all'Agenzia Pvc ok se completo L'atto parziale sgonfia la verifica

DI DEBORA ALBERICI

Il processo verbale di constatazione della guardia di finanza incompleto fa saltare l'accertamento del fisco.

Né, ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 23176 del 2 novembre 2009, il giudice può rimediare d'ufficio alla mancanza di prove.

Nelle motivazioni la sezione tributaria sottolinea come sul fronte prova i poteri esercitabili «d'ufficio», dalla ctp siano davvero un rimedio «eccezionale».

Partendo da questa premessa la Cassazione ha dato risposta negativa all'Agenzia delle entrate che chiedeva se «in presenza di accertamento di maggior reddito nei confronti di una società di capitali, risultante da inesistenza di costi dichiarati,



l'eventuale incompletezza del pvc depositato in giudizio, sul quale l'accertamento si fonda, comporti o meno l'obbligo per le commissioni tributarie, quale giudice del merito, di prendere in considerazione la prova documentale, sia pure incompleta, fornita dall'ufficio ma tuttavia, dallo stesso ritenuta sufficiente a fondare il recupero,

anziché procedere all'annullamento integrale del rilievo senza aver valutato l'idoneità del documento a legittimare la pretesa».

Secondo gli Ermellini, infatti, «il ruolo rivestito dal giudice tributario certamente non abilita tale giudice a sopperire, d'ufficio, alle carenze istruttorie delle parti». E questo anche perché, continuano i giudici, «tale supplenza non è consentita al giudice tributario nemmeno dalla previsione dell'art. 7 del dlgs 542 del '92, che gli conferisce poteri officiosi, solo i via del tutto eccezionale e per la

sola ipotesi che il compiuto assolvimento dell'onere della prova a carico della parte sia impossibile o sommamente difficile».

La protagonista della vicenda è una srl romana che era stata sottoposta a un'ispezione da parte della guardia di finanza. La polizia tributaria aveva poi redatto un processo verbale di constatazione incompleto (c'erano solo stralci alcuni documenti). Per questo l'impresa aveva impugnato l'accertamento Irpeg e Ilor fondato sul pvc. I giudici di merito avevano dato ragione all'azienda. Poi l'Agenzia delle entrate ha fatto ricorso in Cassazione e la decisione del Ctr del Lazio è stata confermata, almeno sul punto concernente i poteri del giudice che si trova di fronte a una verifica della polizia tributaria di fatto incompleta. Invece il ricorso è stato accolto sul difetto di motivazione della sentenza di merito lamentato dal fisco.



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Miscugli gommosi alla frutta con l'Iva agevolata al 10%

Ok all'Iva agevolata al 10% sul prodotto masticabile a base di frutta, mentre per l'acqua aromatizzata e zuccherata è dovuta l'imposta ordinaria del 20%. Lo chiarisce l'agenzia delle entrate con due risoluzioni del 4 novembre 2009, sulla scorta del parere fornito dall'amministrazione doganale in seguito agli accertamenti tecnici.

Risoluzione n. 270 - Il prodotto oggetto della risoluzione è denominato «alimento masticabile a base prevalente di frutta e relativo processo di produzione». Dalle analisi svolte è risultato costituito da una preparazione a base di succhi o parti di frutta e di altri vegetali, zucchero e sostanze addensanti ed è classificabile, ad avviso dell'agenzia delle dogane, nel codice NC 2008 9274, corrispondente alla voce 2006 della tariffa doganale in vigore al 31/12/1987. Questa voce tariffaria è riconducibile al punto n. 74 della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72, per cui alle cessioni del prodotto in questione può applicarsi l'aliquota Iva del 10%.

Risoluzione n. 269 - Il prodotto, già commercializzato dalla società istante ad aliquota ordinaria e sottoposto al vaglio dell'amministrazione per l'eventuale riconoscimento dell'aliquota ridotta, è risultato costituito da una bevanda non alcolica a base di acqua aromatizzata ed edulcorata, per cui, secondo l'agenzia delle dogane, non è assimilabile ai componenti alimentari utilizzati per il mantenimento della salute e del benessere generale. Le stesse informazioni riportate sulla confezione suggeriscono l'utilizzo del preparato come prodotto energetico e non menzionano la presenza di estratti di piante e/o di vitamine. Alla stregua di tali considerazioni, l'amministrazione doganale ha ritenuto che la bevanda sia classificabile tra le acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, di cui al codice NC 2202 10 00, al quale corrisponde la voce 22 02 05 della previgente tariffa doganale. Poiché tale voce non è inquadrabile in alcuna delle previsioni della tabella A, parte II e III del dpr 633/72, l'Agenzia delle entrate ha concluso che le cessioni del prodotto in esame vanno assoggettate all'aliquota ordinaria del 20%.

Sandro Zuliani

Donazioni, i trust non sono oggetto di tassazione

Ai sensi dell'art. 49 del dl n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, i trust non sono oggetto di tassazione, per quel che concerne l'imposta sulle donazioni, poiché in essi il momento impositivo non è quello iniziale, nel quale il disponente stipula l'atto di trust, bensì quello finale in cui i beni si trasferiscono al beneficiario. Questo il concetto espresso dalla sentenza n. 481/15/09 del 16/04/2009 della Ctp di Caserta. Come noto, il trust è un particolare tipo di contratto col quale un soggetto cede la proprietà di un bene ad un altro soggetto (detto trustee), il quale, tuttavia, non ne ha la piena disponibilità, dovendo esercitare il suo diritto reale a beneficio di un terzo soggetto, detto «beneficiary», legato al trustee da un legame fiduciario. Il ricorso riguardava un notaio che, in sede di registrazione telematica, aveva provveduto all'autoliquidazione delle imposte (di registro, ipotecarie e catastali), sull'atto di trust, relativamente al patrimonio di una società di capitali. L'ufficio dell'agenzia delle entrate aveva ritenuto, viceversa, di applicare a quest'atto anche l'imposta sulle donazioni all'8%, ritenendolo una «costituzione di vincolo di destinazione», così come specificato dall'agenzia delle entrate (circolare 48/2007) che stabilisce per il trust, un momento impositivo da considerarsi all'atto di trasferimento iniziale dal disponente al trustee. L'imposta, perciò, era posta direttamente a carico del notaio rogante. La parte ricorrente resisteva ribadendo che il trust non è da considerarsi appartenente ai «vincoli di destinazione», bensì un atto che rientrava nella vita societaria dell'impresa, perciò realizzava il momento impositivo, allorché il «trust fund» fosse stato trasferito ai beneficiari finali. Nulla rilevavano, a giudizio del ricorrente, le circolari dell'Agenzia, che erano assimilabili a meri pareri, senza nessun valore legale. L'ufficio controbatteva riportando a sostegno la circolare 48/E, la quale comprendeva i trust come atti con «vincolo di destinazione» e, quindi, soggetti all'imposta sulle donazioni nel loro momento impositivo di realizzazione, cioè quello iniziale. La Ctp censurava l'operato delle Entrate, poiché ribadiva che i trust erano atti di trasferimento di beni i cui beneficiari erano sottoposti a condizione sospensiva, per cui nessun arricchimento tassabile sorgeva nel momento iniziale. Tuttavia, soltanto quando il trustee avesse realizzato il programma del disponente, solo allora, si sarebbe determinato un momento impositivo. Per quel che atteneva alle circolari, si ribadiva come esse fossero assimilabili a meri pareri, non costituenti fonti di diritto, dando, perciò, ragione alla parte ricorrente.

Luigi Giordano

LEADERSHIP FORUM

Imparando a Navigare nel Giusto Contesto di Mercato

Annual 2009

Un evento dedicato a Mutui, Cessione del V, Prestiti, Assicurazioni Correlate e al Mercato Immobiliare

Il programma offre opzioni strategiche alle sfide del business e soluzioni pratiche da usare in questo mercato che cambia

11 Novembre 2009

Milano, Hotel Principe di Savoia

Main Sponsor **beasy** **EUROCOS FINANZIAMENTI** **Prestitase**

Panellists/moderatori includono fra gli altri (in ordine alfabetico):



Dario Castiglia
Presidente
Remax



Pietro D'Anzi
General Manager Retail
Distribution e Marketing
Barclays



Salvatore Gangi
Presidente
Euro CQS



Robert Gauci
Direttore Generale
Alico



Maurizio Icardi
Presidente
Tecnitalia



Stefano Zaccheo
Direttore Commerciale
UMCI

Silver Sponsor **Alico** **BNL GRUPPO BNP PARIBAS** **BNP PARIBAS Personal Finance** **CREDIPASS** **frimm** **FRIMMONEY**

PRESTIFRIMM **REPLAT** **Kredito** **UMCI** **SOLUZIONO** **Gruppo Tecnitalia** **UMCI**

Con il sostegno di

Assomea. **assonova** **UNAFASS**

per ulteriori informazioni
Event coordinator: Alessandro Bey
E. alessandro.bey@nmg-group.com; T. 02 76317567

www.leadershipforum.it